

avverso il decreto reso dal Giudice delegato il 12 dicembre 2023 nella procedura di liquidazione giudiziale aperta a carico della reclamante, con il quale è stata respinta l'istanza della società, diretta ad ottenere l'accesso al fascicolo della procedura concorsuale, chiedendo che il Tribunale revochi il provvedimento impugnato, "ordinando alla Cancelleria di dare pieno accesso e visibilità all'odierna reclamante di tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo della procedura di liquidazione giudiziale, ad esclusione di quelli contenuti nel fascicolo riservato";

rilevato che si è costituita la procedura di liquidazione giudiziale della _____, chiedendo il rigetto del reclamo e la rifusione delle spese processuali;

rilevato che all'udienza fissata dal Presidente relatore con l'abbreviazione dei termini richiesta dalla reclamante, quest'ultima ha fatto presente, in particolare, "l'interesse della _____, in vista della prossima udienza del 12 gennaio dinanzi alla Corte d'Appello", fissata per la discussione del reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, "ad ottenere dai curatori le informazioni richieste con la pec del 4 dicembre 2023", i curatori hanno dichiarato di essere disponibili a fornire le richieste informazioni, "anche in breve tempo, prima della predetta udienza" e il Tribunale, sull'accordo delle parti, ha assegnato alla procedura un termine per fornire ai legali della società _____ le richieste informazioni e per il contestuale deposito delle stesse nel fascicolo del reclamo, rinviando il procedimento alla successiva udienza del 25 gennaio



2024, alle ore 12,45, e “dando atto che la reclamante” si riservava “di valutare la rinuncia al reclamo”;

osservato che alla successiva udienza la società ha fatto presente che “permane l’interesse della reclamante all’accoglimento del reclamo”, i difensori delle parti si sono riportati alle proprie difese, che avevano già illustrato alla precedente udienza, ed il Collegio si è riservato la decisione;

sciogliendo la riserva, visti gli atti e i documenti prodotti, sentite le parti e udita la relazione del Presidente del collegio;

osservato che la società ha contestato il provvedimento impugnato - che ha negato l’esistenza di un generalizzato e illimitato diritto di accesso del debitore al fascicolo della procedura di liquidazione giudiziale, sul presupposto che tale diritto potrebbe esercitarsi soltanto in relazione ad atti e documenti specificatamente indicati nell’istanza stessa ed in presenza di un concreto ed attuale interesse che ne giustifichi la consultazione - affermando: a) che nel rigettare l’istanza di accesso formulata dalla

il Giudice delegato “ha operato una interpretazione dell’art. 199 CCII che non trova il minimo conforto nell’attuale dato normativo, muovendo da pronunce di legittimità formatesi nel vigore della vecchia legge fallimentare antecedente all’emanazione del d.lgs. 5/2006; legge nella quale – com’è noto – nessuna norma disciplinava il diritto di accesso al fascicolo della procedura”; b) che già con la riscrittura dell’art. 90 della legge fallimentare ad opera della novella del 2006, era stato sancito da parte del legislatore in capo al fallito il libero accesso



al fascicolo fallimentare, con la sola esclusione della relazione del curatore e degli atti che il Giudice delegato aveva dichiarato riservati; c) che nonostante la chiara lettera di tale norma, “era rimasta invalsa nella prassi dei Tribunali la convinzione” che il fallito “potesse accedere al fascicolo soltanto su autorizzazione del Giudice delegato in relazione a singoli atti della procedura oggetto di specifica istanza; convinzione sostenuta anche dalla Suprema Corte con l’isolata pronuncia richiamata nel provvedimento impugnato (Cass. 8/1/2019, n. 212)”, che deve tuttavia ritenersi superata, atteso che le esigenze di riservatezza della procedura concorsuale, la cui tutela era posta a fondamento del precedente orientamento fatto proprio dalla pronuncia, erano soddisfatte, nella vigenza dell’art. 90, “dalla previsione di separazione tra gli atti del fascicolo della procedura e quelli dichiarati riservati dal Giudice delegato” e, con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dalla “piena informatizzazione del fascicolo della procedura”, dalla “espressa previsione di un fascicolo riservato nel quale sono contenuti tutti gli atti segreti” e dalla “perfetta parificazione tra diritto d’accesso dei componenti del comitato dei creditori e del debitore”, previsti dall’art. 199, co. 1 e 2; d) che pertanto “asserire – come ha fatto il Giudice delegato – che l’art. 199 CCII andrebbe interpretato nel senso che il diritto di accesso del debitore sarebbe da intendersi «subordinato alla presentazione di una specifica istanza, che consenta non solo l’identificazione degli atti e dei documenti di cui si intende prendere visione, ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifichi la consultazione» (doc. 1)



significa sovvertire completamente il significato della norma vigente”, che “attribuisce tale onere esclusivamente ai creditori e ai terzi estranei alla procedura” e che non appare “possibile opporre, così come statuito dalla citata pronuncia di legittimità, la tutela di esigenze di riservatezza della procedura atteso che, per espressa disposizione legislativa, gli atti segreti dovranno essere contenuti in un fascicolo informatico separato che per definizione appare inaccessibile al debitore”;

rilevato che la procedura resistente ha sostenuto: I) che “con riferimento all’art. 90 l. fall., nel testo novellato dalla riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, la Corte di cassazione si è costantemente espressa per l’“insussistenza di un illimitato diritto del fallito alla consultazione di tutti gli atti della procedura concorsuale”, dovendo consentirsi, mediante apposita istanza rivolta al Giudice delegato, indicante gli atti che si intendono visionare ed il concreto interesse che giustifica la consultazione, “il necessario contemperamento delle esigenze di riservatezza proprie della procedura concorsuale, le cui vicende sono documentate nel fascicolo fallimentare, con le esigenze difensive dei soggetti interessati alla consultazione degli atti inseriti in detto fascicolo” ”; II) che anche nel nuovo contesto normativo del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in cui la disciplina introdotta dall’art. 199, co. 1, “è sostanzialmente assimilabile a quella dettata dalla disposizione previgente”, “permane la necessità di contemperamento dell’esigenza del debitore all’informazione sulla gestione della procedura con l’esigenza di riservatezza insita nella prioritaria finalità di tutela



della massa dei creditori”, avendo anzi “l’informatizzazione del fascicolo, quale modalità esclusiva della sua formazione”, accresciuto “l’esigenza di valutare preventivamente l’interesse alla consultazione di determinati atti da parte del debitore, posto che, diversamente, verrebbe consentito un accesso illimitato ed automatico all’intero contenuto dal fascicolo, che in precedenza, dovendo il debitore rivolgersi alla Cancelleria, non era possibile”; III) che pertanto “il decreto impugnato” va “immune dalla censura rivoltagli dalla debitrice, avendo il Giudice delegato fatto corretta applicazione dell’art. 199, 2° co., CCII”, in quanto “nell’attuale sistema normativo, così come in quello precedente, il diritto del debitore alla consultazione degli atti, dei documenti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo della liquidazione giudiziale non può essere esercitato in modo indiscriminato, data la necessità di contemperamento di esigenze potenzialmente confliggenti” e “la consultazione non può quindi avvenire in assenza di una preventiva istanza al giudice delegato, che in determinati casi, quando la tutela degli interessi dei creditori lo richieda, può negare l’accesso”; IV) che “un illimitato ed automatico accesso da parte del debitore al fascicolo informatico può consentire una esplorazione costante e preventiva dell’attività dell’Ufficio che non è corrispondente alla ratio della disciplina”, che “va individuata nella volontà di assicurare la trasparenza della gestione della procedura, pur tuttavia nei limiti in cui non ne vengano pregiudicate le finalità attraverso la divulgazione di informazioni riservate” e che “non può ritenersi che l’esigenza di riservatezza della procedura sia di



per sé salvaguardata dal potere di secretazione attribuito al giudice delegato dal 1° co. dell'art. 199, essendo comunque opportuna una valutazione circa l'ostensibilità di specifici atti e potendo emergere ragioni di riservatezza anche relativamente ad atti, documenti o provvedimenti non secretati originariamente”;

V) che nella fattispecie “l’istanza di accesso al fascicolo presentata dalla _____, oltre ad essere formulata genericamente, non risulta neppure sorretta da un effettivo interesse (che non sia quello del mero monitoraggio delle eventuali interlocuzioni tra gli Organi della procedura)” e pertanto il Giudice delegato, facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati, ha correttamente respinto l’istanza della società debitrice;

osservato che la legge fallimentare non prevedeva, come ricordato dalla reclamante, una norma che regolamentasse la formazione del fascicolo fallimentare (per il quale si riteneva applicabile la regola generale dettata dall’art. 36, co. 1, disp. att. c.p.c.) e che disciplinasse la sua consultazione da parte del fallito, dei creditori o di terzi;

considerato che solo con riferimento al comitato dei creditori l’art. 41, co. 4, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, disponeva che il comitato ed ogni membro potevano sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento ed avevano diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito;

rilevato che da tale disposizione normativa si deduceva, *a contrario*, che il fascicolo e gli atti della procedura fossero generalmente riservati e potessero essere consultati



esclusivamente dal comitato dei creditori, per espressa previsione di legge, e dal curatore, che contribuiva alla loro redazione; osservato quindi che nella prassi giurisprudenziale si era venuta a creare la regola secondo cui, per poter prendere visione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo fallimentare, ad eccezione di quelli liberamente consultabili da chiunque (come ad esempio la sentenza dichiarativa di fallimento) e di quelli secretati, era necessario depositare una specifica istanza autorizzatoria al Giudice delegato, nella quale dovevano essere indicati specificamente gli atti e i documenti di cui si intendeva prendere visione e l'interesse diretto, concreto ed attuale alla loro consultazione, non essendo altrimenti giustificabile la previsione del menzionato art. 41, che attribuiva al solo comitato dei creditori una facoltà di ispezione incondizionata (v. fra le altre Cass., sez. I, 25 luglio 1972, n. 2547, Cass., sez. I, 15 gennaio 1979, n. 297, Cass., sez. I, 11 dicembre 1987, n. 9171, e Cass., sez. I, 30 dicembre 1998, n. 12890, secondo cui “il necessario contemperamento delle esigenze di riservatezza proprie della procedura concorsuale, le cui vicende sono documentate dal fascicolo fallimentare, con le esigenze difensive dei soggetti interessati alla consultazione degli atti inseriti in detto fascicolo, porta ad escludere che i creditori e i soggetti comunque coinvolti dallo svolgimento della procedura fallimentare abbiano il diritto di consultare liberamente il fascicolo in questione e a ritenere che la consultazione degli atti e dei documenti in esso inseriti è subordinata alla presentazione di una specifica istanza, la quale dev'essere formulata in modo da consentire l'identificazione



dell'istante e degli atti che si intendono visionare, ed è sottoposta a preventiva verifica da parte del giudice delegato, le cui determinazioni sono soggette al controllo del tribunale in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fall.”);

considerato che la dottrina era critica rispetto a tale orientamento della giurisprudenza, poichè, quanto in particolare al fallito, esso era suscettibile di penalizzare gravemente l'esercizio del diritto costituzionalmente tutelato di difesa ed aveva sostenuto, anche sulla scorta di alcune decisioni di giudici di merito, maturate alla luce della riforma costituzionale del “giusto processo” del 1999 (v. il decr. G.D. Trib. Roma 18 gennaio 2000), che occorreva “ribaltare la prospettiva” fino ad allora seguita, prevedendo la “libera consultabilità di tutti gli atti, esclusi quelli che il giudice delegato abbia indicato come riservati rispetto al fallito”;

osservato che con la riscrittura dell'art. 90 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ad opera dell'art. 76 del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, fu colmata la lacuna normativa originariamente prevista dalla legge fallimentare in ordine alla formazione del fascicolo fallimentare (che l'art. 90, co. 1, prevedeva potesse essere formato “anche in modalità informatica” e dovesse escludere gli atti che “per ragioni di riservatezza” dovevano essere custoditi separatamente) e circa la consultazione degli atti e dei documenti relativi al fallimento, in relazione alla quale erano previsti tre diversi livelli di accesso al fascicolo della procedura, e cioè: a) al comitato dei creditori era riconosciuto il diritto di consultare liberamente tutti gli atti del fascicolo, senza necessità di autorizzazione alcuna (co. 2), ad eccezione, secondo alcuni, di



quelli dichiarati riservati dal Giudice delegato e custoditi separatamente o, secondo altri, delle sole parti della relazione del curatore *ex art. 33* relative alla responsabilità penale del fallito o di terzi secretate dal Giudice delegato; b) al fallito era riconosciuto analogo diritto, con la sola esclusione della relazione del curatore e degli atti che il Giudice delegato aveva dichiarato riservati (co. 2, ultimo periodo); c) ai creditori e ai terzi era riconosciuto invece il diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussistesse “un loro specifico ed attuale interesse” e previa autorizzazione del Giudice delegato, sentito il curatore (co. 3);

rilevato, quanto alla disciplina normativa attuale, che l’art. 199 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, a differenza del previgente art. 90, ha previsto, quale unica modalità di conservazione degli atti, quella informatica, ha stabilito che debbano essere esclusi dal fascicolo informatico della procedura gli “atti che per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato” (co. 1) e, quanto alle modalità di accesso al fascicolo, ha parificato la posizione del comitato dei creditori a quella del debitore (co. 2), mantenendo invece inalterata la posizione degli altri creditori (rispetto ai quali ha tuttavia reso libero l’accesso agli atti del procedimento di accertamento del passivo) e dei terzi (co. 3 e 4);

osservato in particolare, quanto al debitore, che l’art. 199, co. 2, ha stabilito che “i componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta



eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione”;

rilevato quindi che secondo il chiaro tenore letterale della norma, il debitore (così come il comitato dei creditori) ha la facoltà di accedere liberamente, senza la necessità di una preventiva autorizzazione del Giudice delegato, agli atti, ai documenti e ai provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico della procedura formato ai sensi dell’art. 199, co. 1, ad eccezione di quelli di cui il Giudice ha ordinato “la secretazione”, ossia di quelli che sono “custoditi nel fascicolo riservato”, cui si riferisce espressamente lo stesso art. 199, co. 1;

ritenuto quindi che, sebbene trovi conforto in una pronuncia della Corte di cassazione (ossia Cass., sez. I, 8 gennaio 2019, n. 212), non appaia condivisibile l’affermazione contraria contenuta nel provvedimento impugnato, che ha sostanzialmente parificato la posizione del debitore a quella dei creditori non componenti del comitato e dei terzi, per i quali invece la legge richiede, per l’accesso agli atti del fascicolo fallimentare, a differenza del debitore, una preventiva autorizzazione del Giudice delegato, fondata su un’istanza che indichi specificamente gli atti e i documenti e l’interesse specifico ed attuale alla loro consultazione;

rilevato peraltro che l’esclusione del diritto di consultare liberamente il fascicolo della procedura concorsuale in capo ai “soggetti (fallito, creditori e terzi) comunque coinvolti dallo svolgimento della procedura fallimentare” e la necessità da parte di costoro di presentare una specifica istanza, “formulata in modo



da consentire non solo l'identificazione dell'istante e degli atti che si intendono visionare, ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione" sono affermate dalla Suprema Corte nella menzionata pronuncia n. 212 del 2019 (e richiamate dal Giudice delegato nel provvedimento impugnato) con riferimento al testo normativo dell'art. 90 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, considerato tuttavia nel suo complesso, mentre in realtà la norma, come si è già evidenziato, distingue, non accomunandole, le posizioni del comitato dei creditori e del fallito, per i quali non richiede alcuna preventiva autorizzazione giudiziale, salvo il limite della non consultabilità degli atti riservati, nonché degli altri creditori e dei terzi, per i quali invece richiede una specifica istanza e l'autorizzazione del Giudice delegato, previo parere del curatore;

osservato inoltre che la stessa decisione della Corte richiama, a conferma della propria affermazione, alcune pronunce (ossia Cass., sez. un., 10 maggio 2001, n. 181, e Cass., sez. I, 6 ottobre 2005, n. 19509) che si riferiscono però al sistema normativo previgente, ossia alla disciplina della originaria legge fallimentare, nella vigenza della quale, come si è già rilevato, si era affermato in giurisprudenza, in assenza di una specifica previsione normativa che riguardasse il fallito, i creditori non componenti del comitato ed i terzi, il principio della non libera consultabilità, anche da parte del fallito, del fascicolo fallimentare;

osservato inoltre che le altre pronunce richiamate dalla procedura resistente a fondamento del suo assunto (ossia Cass., sez. I, 17



gennaio 2017, n. 1032, e Cass., sez. I, 6 aprile 2022, n. 11230) non entrano nel merito della questione interpretativa ed applicativa dell'art. 90, limitandosi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, dopo aver richiamato, quanto alla sentenza n. 1032 del 2017, pronunce della Corte relative alla legge fallimentare nella sua originaria formulazione e, quanto alla sentenza n. 11230 del 2022, le stesse sentenze richiamate dalla precedente pronuncia, oltre alle decisioni n. 1032 del 2017 e n. 212 del 2019;

ritenuto che nell'attuale sistema normativo delineato dall'art. 199 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, così come del resto in quello risultante in precedenza dall'art. 90 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, “nessun contemperamento delle esigenze di riservatezza proprie della procedura concorsuale” “con le esigenze difensive dei soggetti interessati alla consultazione degli atti inseriti in detto fascicolo” (così Cass., sez. I, 8 gennaio 2019, n. 212 cit.) deve essere compiuto dal Giudice delegato in relazione alle istanze di accesso agli atti contenuti nel fascicolo informatico formulate dal debitore sottoposto alla procedura concorsuale, posto che, qualora il Giudice non abbia esercitato il proprio potere discrezionale di secretazione degli atti, la valutazione della prevalenza dell'interesse del debitore alla consultazione del fascicolo fallimentare è già stata compiuta in via generale dal legislatore (nel senso del diritto alla libera consultabilità del fascicolo fallimentare da parte del fallito, sia pure in un *obiter dictum*, v. Cass., sez. V, 5 dicembre 2018, n. 31406, la quale ha deciso essere “legittimo l'avviso di accertamento notificato al



socio di una società fallita anche ove non sia riprodotto nello stesso il processo verbale di constatazione nei suoi elementi essenziali, in quanto in detta ipotesi il contribuente ha il diritto di consultare il fascicolo fallimentare contenente l'accertamento presupposto e la documentazione allegata notificati al curatore dell'ente”);

ritenuto, in conclusione, che il reclamo appaia fondato, a prescindere da ogni considerazione sui motivi dell'istanza di accesso agli atti proposta dal debitore, motivi dai quali il legislatore prescinde completamente;

ritenuto che il provvedimento impugnato debba essere conseguentemente revocato, sussistendo il diritto della società debitrice, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, di accesso agli atti, ai documenti e ai provvedimenti inseriti nel fascicolo informatico della procedura, ad eccezione di quelli di cui il Giudice delegato ha disposto la secretazione, sempre che nel fascicolo informatico sia garantita, con le attuali funzionalità del sistema telematico, l'effettiva inaccessibilità degli atti depositati nel fascicolo stesso, prima che il Giudice delegato abbia preso visione dell'atto e ne abbia eventualmente disposto la secretazione, e degli atti per i quali il Giudice ha ordinato la secretazione;

rilevato infatti che in caso contrario, ossia qualora il sistema telematico non consentisse l'inaccessibilità degli atti depositati, prima di ogni relativo provvedimento del Giudice delegato e degli atti di cui quest'ultimo ha disposto la secretazione, sarebbe vanificata la previsione normativa, posto che il debitore avrebbe



la possibilità di prendere visione anche di atti dei quali il Giudice non ha ancora valutato se disporre la secretazione (e quindi potenzialmente secretabili) e di atti secretati;

osservato quindi che la mancata garanzia dell'inaccessibilità degli atti, nei termini sopra indicati, comporta che sarà onere del debitore formulare un'iniziale istanza di accesso agli atti del fascicolo, a seguito della quale spetterà al Giudice delegato individuare le modalità attraverso le quali mettere a disposizione del debitore gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alla procedura non secretati, avvalendosi della cancelleria o del curatore;

ritenuto infine, in considerazione della novità della questione e del precedente giurisprudenziale posto a fondamento del provvedimento impugnato, che appaia conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese processuali,

P. Q. M.

il Tribunale revoca il decreto reso dal Giudice delegato il 12 dicembre 2023 ed oggetto del reclamo, sussistendo il diritto della società debitrice, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, di accesso agli atti, ai documenti e ai provvedimenti inseriti nel fascicolo informatico della procedura, ad eccezione di quelli di cui il Giudice delegato ha disposto la secretazione, sempre che nel fascicolo informatico sia garantita, con le attuali funzionalità del sistema telematico, l'effettiva inaccessibilità degli atti depositati nel fascicolo stesso, prima che il Giudice delegato abbia preso visione dell'atto e ne abbia eventualmente disposto la secretazione, e degli atti per i quali il Giudice ha



ordinato la secretazione, dovendo, in difetto, l'accesso essere consentito con le modalità descritte in motivazione; compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi.

Ferrara, 14 febbraio 2024.

Il Presidente est.

Dott. Stefano Giusberti

